



05300/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/01/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADOLFO DI VIRGINIO

Dott. NICOLA MILO

Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA

Dott. ARTURO CORTESE

Dott. CARLO CITTERIO

SENTENZA
N. 42
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 16543/2010
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MOSCHELLA MASSIMO N. IL 13/04/1964

avverso la sentenza n. 8124/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/11/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

Udito, per la parte civile, l'Avv. Anfiero con il rinvio

Udito il difensore Avv. Coppi con l'accoglimento



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A Massimo MOSCHELLA era contestato il reato di cui all'art. 336.1 c.p. per aver usato minacce, consistenti nel presentare un atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Avellino in cui ipotizzava, a carico di Silvana IULIANO, consulente tecnico grafologo del Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino nel procedimento penale 1859/00 RNR a carico dello stesso MOSCHELLA, una responsabilità (per danno da stress da giudizio) a titolo di colpa professionale ovvero generica, in relazione alla suddetta attività di consulenza, così determinando nel suddetto consulente una situazione di apparente incompatibilità, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere, in tutto o in parte, atti del proprio ufficio (nella specie condizionare la testimonianza del consulente tecnico del p.m. nel dibattimento relativo a quel procedimento penale, nonché determinare la rinuncia ad altri incarichi già ricevuti in tre procedimenti civili). La consumazione del reato veniva collocata tra il 2 dicembre 2003 ed il 12 marzo 2004.

Con sentenza del 24 - 27 novembre 2009 la Corte d'appello di Napoli confermava l'affermazione di colpevolezza deliberata il 10 gennaio 2008, in esito a rito abbreviato, dal Tribunale di Avellino, riconoscendo invece le attenuanti generiche e diminuendo conseguentemente la pena, con conferma delle statuizioni civili in favore della parte civile IULIANO.

1.1 La Corte distrettuale:

- dava innanzitutto conto dei punti argomentati dai motivi d'appello: il difetto di temerarietà dell'azione esperita; il convincimento determinato dai precedenti pareri tecnici dei propri consulenti di parte; la ragionevole pretesa risarcitoria, diversa dalla tutela endoprocedimentale attivabile con le eccezioni; la non configurabilità di alcuna forma di minaccia, esulando la prospettabilità di qualsiasi pregiudizio futuro ed evitabile, e pertanto la verificabilità dell'effetto intimidatorio; l'assenza di alcuna prova di un'assicurazione dal

MOSCHELLA alla consulente tecnica in ordine alla possibile rinuncia in itinere nel caso di smentita o contraddizione delle conclusioni già presentate, secondo l'imputato necessaria per configurare il pregiudizio non nell'avvio ma nella prosecuzione dell'azione civile; la mancanza di prova dell'elemento psicologico, non desumibile dal 'tempismo' della citazione in giudizio, avvenuta dopo la consumazione del danno lamentato e, per sé, probatoriamente neutro; l'inidoneità della successiva denuncia presentata da MOSCHELLA contro la IULIANO per esercizio abusivo della professione, archiviata, a comprovare la pretestuosità della sua azione civile;

- disattendeva le deduzioni difensive, argomentandone la mera reiterazione rispetto alle questioni già proposte al primo Giudice e da quello superate con motivazione specifica, e in particolare spiegava che:

. nel caso concreto il ricorso alla giustizia era stato solo il mezzo per perseguire lo scopo illecito di influenzare il consulente tecnico, estraneo al fine proprio dell'azione civile intrapresa, in tal contesto l'atto di citazione del 2.12.2003 assumendo forma sia di minaccia che di violenza impropria diretta a condizionare l'operato della IULIANO nella sua veste di pubblico ufficiale, quando il processo penale doveva ancora essere celebrato;

. tale risultato era stato oltretutto effettivamente perseguito, la IULIANO essendosi determinata nel proprio successivo agire in modo diverso da come avrebbe voluto, anche chiedendo di essere esonerata per motivi di opportunità da tre incarichi peritali, ricevuti in tre cause davanti a due giudici civili nelle quali MOSCHELLA era parte, cosa che non avrebbe certo fatto senza quella citazione; nessun dubbio sussisteva sulla cosciente volontà dell'imputato di perseguire l'intento di neutralizzare l'operato di un consulente tecnico "pernicioso per i propri interessi", come era definitivamente confermato dalla denuncia penale contro la IULIANO personalmente proposta dal MOSCHELLA, con atto solo da lui sottoscritto, il 1.4.2005.

7

2. Nell'interesse del MOSCHELLA hanno proposto ricorso per cassazione i difensori avv. Coppi e Saccone, con i seguenti motivi:

1- carenza assoluta di motivazione per non avere la Corte distrettuale risposto alle deduzioni d'appello, solo riproponendo brani della prima sentenza;

2- violazione dell'art. 336.1 c.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale: secondo il ricorrente l'estensione dell'orientamento giurisprudenziale insegnato in relazione al diverso delitto di estorsione da Sez.2 sent. 16618/03 avrebbe dovuto essere "più seriamente meditato" in relazione alla struttura della fattispecie:

.. per la differenza tra il requisito del profitto ingiusto e l'idoneità della minaccia finalizzata al compimento di atto contrario ai propri doveri;

.. per il rilievo di una qualità soggettiva - quella di pubblico ufficiale - che secondo il ricorrente cesserebbe con il deposito dell'elaborato e che i Giudici del merito non avrebbero motivato ancora sussistente, essendo a tal fine irrilevante il dato della mera fissazione al 23.1.2004 della prima udienza dibattimentale, non essendo noto se il consulente tecnico fosse o meno stato indicato nella lista del pubblico ministero, e citato;

.. per l'essere stata la ritenuta strumentalità dell'azione civile affermata solo in relazione al mero dato cronologico, e ritenuta qualificabile come violenza impropria quando, invece, la possibilità di difendersi efficacemente nel processo penale (la cui sorte non era commentata dalle sentenze) non escludeva il diritto di rivolgersi al giudice civile per il risarcimento dei danni già subiti a seguito di consulenza tecnica che l'imputato riteneva, anche per le conformi valutazioni dei suoi consulenti, erronea ed infondata, tant'è che il giudice civile aveva respinto la domanda solo per una carente attivazione probatoria in ordine al nesso eziologico tra le enunciate erroneità di consulenza e il disposto rinvio a giudizio, nonché sull'elemento psicologico dell'illecito civile;

9

.. per l'irrilevanza della denuncia ex 348 c.p., che in quanto "ritorsiva" non avrebbe potuto integrare il delitto ex art. 336 c.p. e che tale non sarebbe stata ritenuta neppure in sede di archiviazione, stante la mancata trasmissione degli atti per calunnia;

.. per l'inidoneità della condotta di MOSCHELLA rispetto al conseguimento del fine richiesto dalla norma: quanto alla consulenza penale, perché mancava l'indispensabile requisito della 'futurità' del pregiudizio a seguito dell'immediata traduzione della minaccia in danno, attraverso la citazione, nonché per la certa conferma delle proprie conclusioni che, a quel punto, la consulente avrebbe scelto nel corso del processo penale; quanto alle consulenze civili, la situazione di incompatibilità sarebbe preesistita proprio per la consulenza in atto nel penale, mentre l'azione civile non avrebbe avuto effetto trattandosi di fatto sopravvenuto all'assunzione dell'incarico; in particolare, dovrebbe escludersi la possibilità di configurare come venir meno ai propri doveri di ufficio l'omessa redazione delle consulenze tecniche in ragione della richiesta di esonero, che anzi avrebbe costituito uno specifico atto d'ufficio, rappresentando al giudice una situazione di eventuale incompatibilità per i provvedimenti consequenziali;

3- violazione dell'art. 336.1 c.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'elemento *soggettivo* del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, perché il Giudice d'appello:

. avrebbe omesso di rispondere alle deduzioni sul convincimento determinato dai pareri dei propri consulenti tecnici e sul non avere il giudice civile ritenuto la temerarietà dell'azione;

. avrebbe apoditticamente dato per scontato sia che il MOSCHELLA fosse a conoscenza degli incarichi poi conferiti alla IULIANO nei processi civili che lo interessavano, sia la stessa sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, per ragioni in parte differenti da quelle dedotte nei motivi.

3.1 Entrambi i Giudici del merito, in modo conforme e dopo specifico confronto con le articolate deduzioni difensive sia in primo grado che nel giudizio di appello, hanno ricostruito i fatti nel senso che l'azione civile intrapresa dal MOSCHELLA contro la consulente IULIANO ha costituito esclusivamente il mezzo formale per 'protestare' contro il contenuto della consulenza tecnica eseguita dalla IULIANO nel procedimento penale a suo carico, e incidere sul prosieguo della sua attività in quel procedimento e sull'operato della stessa nei tre procedimenti civili (nei quali in effetti la stessa ha chiesto ed ottenuto di essere esonerata dagli incarichi).

Tale ricostruzione, sorretta da argomentazioni puntuali, non incongrue ai dati probatori richiamati, che realizzano una motivazione tutt'altro che apparente ed inoltre immune dagli altri due vizi logici che soli rilevano ai sensi dell'art. 606.1 lett. E c.p.p. va considerata apprezzamento di merito immune da censure.

In particolare, lungi dal basarsi sui soli dati temporali, la ricostruzione conforme nei due primi gradi di giudizio ha tratto da essi non illogico elemento fattuale di riscontro di un apprezzamento complessivo e non parcellizzato dei vari segmenti di condotta; così, nient'affatto illogicamente è stata valorizzata la denuncia personale ai sensi dell'art. 348 c.p. come prova del dolo 'punitivo' che ha animato l'azione civile, del quale altrettanto congruamente è stata ritenuta prova la mancata effettiva attivazione probatoria che ha condotto alla reiezione della domanda civile, con valutazione assorbente in ordine alla dedotta aspettativa determinata dai pareri di propri consulenti.

Altrettanto correttamente i Giudici del merito hanno argomentato la permanenza della qualità di pubblico ufficiale del consulente tecnico anche dopo il deposito dell'elaborato. Sul punto va infatti affermato il *principio di diritto* che la qualità di pubblico ufficiale assunta anche dal consulente tecnico del pubblico ministero con l'inizio dell'espletamento del suo incarico, il quale concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria, cessa solo con la conclusione del processo,

perché esclusivamente il giudicato chiude la possibilità di una fase istruttoria che veda il suo esame orale, pur solo a chiarimenti (Sez.6, sent. 2675 del 5.12.1995-13.3.1996; Sez.6, sent.4062 del 7.1-30.3.1999; Sez.6, sent. 8245 del 12.5-30.8.1993; Sez.5, sent. 25 del 14.1-1.3.1971).

Inoltre il carattere strumentale dell'azione civile può effettivamente sussistere, va precisato, anche quando formalmente sia possibile ipotizzare un astratto interesse giuridico al suo esercizio (nella fattispecie era dedotto il 'danno da stress' per il rinvio a giudizio, comunque non risarcibile in sede penale).

3.1.1 Nella vicenda di questo processo costituisce pertanto apprezzamento di merito immune da vizi ai sensi dell'art. 606.1 lett. E c.p.p. il giudicato carattere esclusivamente strumentale dell'azione civile originata dall'atto di citazione di cui all'imputazione, volto solo ad influire sulle determinazioni del consulente tecnico.

La ricostruzione in fatto operata dai Giudici del merito non riferisce di condotte 'di pressione' del MOSCHETTA precedenti la notificazione dell'atto di citazione, che pertanto, nella fattispecie concreta, deve ritenersi essere stato il primo atto/comportamento 'minaccioso'.

3.2 La questione di diritto che quindi è posta a questa Corte suprema è se l'atto di citazione che introduca, davanti al giudice ordinario, una causa civile strumentale nei confronti di un pubblico ufficiale e per ragioni della sua attività d'ufficio sia idoneo a costituire condotta riconducibile ai concetti normativi penali di minaccia o violenza.

A giudizio di questa Sezione la risposta deve essere negativa.

3.2.1 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente insegnato che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a

giustizia (Sez. 2, sent. 119 del 4.11.2009-7.1.2010; Sez.2, sent. 8496 del 10.12.1990-2.8.1991; Sez. 2, sent. 3380 del 24.9.1991-23.3.1992; Sez.2, sent. 19 del 11.1-25.6.1971). Altra giurisprudenza ha specificamente correlato la rilevanza penalistica della minaccia di far valere un diritto all'ingiustizia o iniquità del vantaggio economico conseguito (Sez.2, sent. 12082 del 6.2-18.3.2008; Sez.2, sent. 16618 del 16.1-8.4.2003; Sez. 2, sent. 36942 del 13.3-25.9.2003; Sez. 2, sent. 12444 del 25.10-2.11.1999).

Ciò che comunque caratterizza tutte tali fattispecie è che la prospettazione dell'azione civile (ma il rilievo è efficace anche quando il riferimento sia ad una prospettata denuncia penale) mira a far ottenere il beneficio o il vantaggio strumentale (ed in alcuni casi anche obiettivamente non dovuto) senza coinvolgersi nell'effettivo rapporto con l'autorità giudiziaria e senza assumere alcuna delle responsabilità conseguenti all'effettiva attivazione del sistema giudiziario: in particolare, la responsabilità per calunnia ovvero la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (ora anche con specifico riferimento all'ultimo comma di tale norma come novellato dalla legge 69/2009).

Quando infatti si minaccia un'azione, civile o 'penale', si prospetta una conseguenza negativa che in qualche modo rimane nella discrezionalità dell'agente.

Se invece si attiva effettivamente il sistema giudiziario, l'intervento del giudice terzo - pure nel settore penale, quantomeno del g.i.p., oltre che in definitiva dello stesso pubblico ministero parte pubblica, autorità giudiziaria anch'esso - spezza ogni collegamento automatico tra l'esito e la discrezionalità di chi agisce. Ed anzi, come accennato, il sistema giudiziario attivato prevede in sé rimedi specifici proprio nei confronti dell'azione 'temeraria', sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che operano indipendentemente da ogni possibile volontà dell'agente, sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a poter essere sollecitati dal convenuto/denunciato.

Per questo il concreto immediato inizio di un'azione civile (così come la immediata presentazione di una denuncia

penale) non è idoneo a configurare la nozione penalistica di minaccia o violenza.

Tra l'altro, non vi è alcun automatismo tra la denuncia e la rinuncia, o ancor più la sostituzione d'ufficio, relativa ad incarichi in corso (il principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'assoluta inidoneità delle denunce, presentate nei confronti del giudice a causa dell'esercizio della sua attività, a costituire causa di riconsunzione e quindi ad imporre l'astensione - Sez.5, sent. 8429 del 10.1-28.2.2007 - dovendosi estendere in linea di massima anche ai consulenti tecnici e periti, scelti in relazione alle loro specifiche capacità professionali con riferimento al caso concreto e tendenzialmente obbligati ad assumere e svolgere l'incarico).

3.2.2 Questa Corte è ben consapevole che le disfunzioni del 'sistema giustizia' sono pertinenti all'impostazione teorica data al tema di diritto oggetto dell'odierno esame.

Non c'è dubbio infatti che già il solo doversi difendere in un giudizio civile (così come in un procedimento penale), affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti ed i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo ad influire sulle scelte e le condotte professionali future del convenuto.

Ma, appunto, tutto ciò può trovare risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso legislatore ha posto a contrasto dell'azione strumentale e temeraria.

Infatti, la trasmissione degli atti quando sia configurabile il delitto di calunnia è atto obbligato per il pubblico ministero e per il giudice, ai sensi dell'art. 331 c.p., e non vi è dubbio che l'autorità giudiziaria penale adita da una denuncia di palese infondatezza, rivolta contro un pubblico ufficiale per attività espletata nell'ambito delle funzioni assegnategli, deve prestare la massima attenzione e diligenza sul

punto. Tale trasmissione può poi anche essere sollecitata dall'interessato, che ha comunque il diritto di presentare autonomamente alla relativa denuncia.

Quanto all'azione civile strumentale, il recente intervento del legislatore della legge 69/2009 - con l'inserimento di un ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità della condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio, la cui attivazione dipende solo dall'attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata. Parte, alla cui diligenza è lasciata non solo ogni ulteriore iniziativa risarcitoria possibile (pure in ordine ad incarichi rinunciati o non conferiti in ragione della pendenza), ma anche l'efficace attivazione di allegazioni e prove per contribuire ad evidenziare al giudicante civile il peculiare contesto della vicenda, specialmente quando lo stesso non emerga già compiutamente dalla stessa citazione.

3.3 Deve pertanto essere affermato il *principio di diritto* che *l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione (o il deposito di un ricorso, secondo il rito), ancorché motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, non integra il concetto penalistico di minaccia o violenza.*

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 12.1.2011

Il consigliere estensore

Carlo Citterio

Carlo Citterio

Il presidente

Adolfo Di Virginio

Adolfo Di Virginio

Il Funzionario Giudiziario

Lidia Scalia

Lidia Scalia

Depositato in Cancelleria



oggi, 11 FEB 2011

IL CANCELLIERE

Scalia